

File: Convenzione di collaborazione tra IRCCS e Università ed Enti di ricerca - testo unificato finale 16 ottobre 2019 VERSIONE UNIMI 19-6-2020 clean

File: Convenzione tra IRCCS e Univ-Enti di ricerca - testo unificato finale 16.10.2019 – aggiornato 11.2.2020 e 18.02.2020

Accordo-quadro Università degli Studi di ..... - IRCCS .....

Accordo-quadro Università degli Studi di ..... - IRCCS .....

L'Università degli Studi di ....., con sede in ....., Via ..... n. ...., rappresentata dal Rettore, Prof. ...., autorizzato alla firma del presente atto con delibera del ...

e  
l'IRCCS ....., con sede in ....., Via ..... n. ...., rappresentato dal Presidente/Direttore Generale ....., autorizzato alla firma in forza della carica;

L'Università degli Studi di ....., con sede in ....., Via ..... n. ...., rappresentata dal Rettore, Prof. ...., autorizzato alla firma del presente atto con delibera del ...

e  
l'IRCCS ....., con sede in ....., Via ..... n. ...., rappresentato dal Presidente/Direttore Generale ....., autorizzato alla firma in forza della carica;

PREMESSO CHE

PREMESSO CHE

a) l'IRCCS .... [denominazione IRCCS] è stato riconosciuto e successivamente confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. .... e con D.M. .... nella/e disciplina/e .... e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella/e suddetta/e disciplina/e di riconoscimento;

a) l'IRCCS .... [denominazione IRCCS] è stato riconosciuto e successivamente confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. .... e con D.M. .... nella/e disciplina/e .... e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella/e suddetta/e disciplina/e di riconoscimento;

b) il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. al comma 6 dell'art. 12 bis prevede che - riguardo alle ricerche programmate dagli IRCCS - "alla realizzazione dei progetti... possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università...";

b) il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. al comma 6 dell'art. 12 bis prevede che - riguardo alle ricerche programmate dagli IRCCS - "alla realizzazione dei progetti... possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università...";

c) l'Università degli Studi di ..... è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, "per realizzare progetti o programmi di ricerca affidati a professori e ricercatori universitari..." (art. 1 comma 13 Legge 4 novembre 2005 n. 230);

c) l'Università degli Studi di ..... è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, "per realizzare progetti o programmi di ricerca affidati a professori e ricercatori universitari..." (art. 1 comma 13 Legge 4 novembre 2005 n. 230);

[Eventualmente: - l'art. .... del vigente Statuto dell'Ateneo, che prevede che l'Università per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e

[Eventualmente: - l'art. .... del vigente Statuto dell'Ateneo, che prevede che l'Università per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e

attiva forma di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, Enti pubblici territoriali nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche culturali ed economiche di natura sia pubblica che privata - Riportare eventualmente il riferimento statutario della singola Università]

attiva forma di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, Enti pubblici territoriali nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche culturali ed economiche di natura sia pubblica che privata - Riportare eventualmente il riferimento statutario della singola Università]

d) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

d) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

e) in particolare le Parti si propongono d'istituire una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

e) in particolare le Parti si propongono d'istituire una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

f) attraverso tale Piattaforma l'Università parteciperà ai programmi di ricerca degli IRCCS dietro accordo con il Direttore Scientifico dell'IRCCS medesimo nell'ambito di programmi di ricerca supportati dal Ministero della Salute con le modalità indicate nel successivo articolo 9;

f) attraverso tale Piattaforma l'Università parteciperà ai programmi di ricerca degli IRCCS dietro accordo con il Direttore Scientifico dell'IRCCS medesimo nell'ambito di programmi di ricerca supportati dal Ministero della Salute;

g) attraverso tale Piattaforma l'IRCCS parteciperà ai programmi di ricerca dell'Università, dietro accordo con i Dipartimenti universitari coinvolti nella piattaforma, nell'ambito di programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca/MIUR con le modalità indicate nel successivo articolo 9;

g) attraverso tale Piattaforma l'IRCCS parteciperà ai programmi di ricerca dell'Università, dietro accordo con i Dipartimenti universitari coinvolti nella piattaforma, nell'ambito di programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca/MIUR;

h) l'istituzione della Piattaforma congiunta tra IRCCS e Università intende attivare forme di collaborazione atte anche a potenziare anche l'eccellenza dell'attività formativa e a regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorevoli le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area medico/sanitaria;

h) l'istituzione della Piattaforma congiunta tra IRCCS e Università intende potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorevoli le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

PRESO ATTO

PRESO ATTO

dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al

dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al

Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10); [eventualmente: in allegato riportato in sintesi per le parti d'interesse];

#### PRECISATO CHE

- a) per "ricercatore" dell'Università s'intendono professori e ricercatori dell'Università;
- b) per "ricercatore" dell'IRCCS s'intendono i medici e ogni altro dipendente laureato dell'IRCCS di cui al CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
- c) la presente convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra l'IRCCS .... e l'Università ..... (oppure: e le Università ....., in caso di più Università firmatarie), ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs.vo n. 512/1992 e dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 240/2005, con l'espressa pattuizione che non é prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra parte e viceversa;
- d) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- e) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA

##### Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro

1. Il presente Accordo è finalizzato alla costituzione presso l'IRCCS di una "Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università", di seguito indicata in breve anche come Piattaforma.

2. Tale Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca e sarà integrata da eventuali altri accordi IRCCS-Università approvati dalla Regione per gli aspetti di clinicizzazione del personale universitario.

3. Tale Piattaforma ha come finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il

Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10);

#### PRECISATO CHE

- a) per "ricercatore" dell'Università s'intendono professori e ricercatori dell'Università;
- b) per "ricercatore" dell'IRCCS s'intendono i medici e ogni altro dipendente laureato dell'IRCCS di cui al CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
- c) la presente convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra l'IRCCS .... e l'Università ....., ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs.vo n. 512/1992 e dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 230/2005, con l'espressa pattuizione che non é prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra parte e viceversa;
- d) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- e) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA

##### Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro

1. Il presente Accordo è finalizzato alla costituzione presso l'IRCCS di una "Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università", di seguito indicata in breve anche come Piattaforma.

2. Tale Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca e sarà integrata da eventuali altri accordi IRCCS-Università approvati dalla Regione per gli aspetti di clinicizzazione del personale universitario.

3. Tale Piattaforma ha come finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il

coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Università. In particolare le parti sono impegnate:

- a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
- c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica; ad attivare forme di collaborazione lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e tecnologica, coinvolgendo l'IRCCS anche attraverso le sue competenze formative.

coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Università. In particolare le parti sono impegnate:

- a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
- c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- d) a sviluppare percorsi formativi condivisi con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e tecnologica, coinvolgendo l'IRCCS nelle sue competenze formative.

4. Le parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute nell'ambito del riconoscimento dell'IRCCS [Allegato 1] per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

Tali aree scientifiche e le relative attività formative possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all'articolo 2.

2. Le parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute nell'ambito del riconoscimento dell'IRCCS [Allegato 1] per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

Tali aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all'articolo 2.

5. Le parti concordano nell'individuare la Piattaforma come sede di convenzione per il Dottorato di ricerca ... (eventualmente: specificare uno o più Dottorati) e come sede di convenzione per la Scuola di Specializzazione .... (eventualmente: specificare una o più Scuole) in relazione ai MDC di riconoscimento Ministero della Salute e ai ricercatori universitari impegnati nella Piattaforma.

6. In particolare Università e IRCCS, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

3. Le parti concordano nell'individuare la Piattaforma come sede del Dottorato di ricerca ... (specificare uno o più Dottorati) e della Scuola di Specializzazione in .... (specificare una o più Scuole) anche in relazione ai ricercatori universitari impegnati nella Piattaforma.

4. In particolare Università e IRCCS, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi formativi in aree di comune interesse.

7. I programmi congiunti di ricerca scientifica partecipanti alla Piattaforma sono articolati in Sezioni con il coinvolgimento di UOR-Unità Operative di Ricerca [o altra denominazione caratterizzante la ricerca] dell'IRCCS e dell'Università presso l'IRCCS di cui alla Tabella 1 a-b, tutte comprese nella denominazione di Piattaforma. Le risorse umane, strumentali e logistiche della Piattaforma saranno definite con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS, Dipartimenti e Centri di Ateneo, stesi ed aggiornati dai Referenti di cui all'art. 3. Detti accordi aggiuntivi non possono derogare dai principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Nell'ambito di ciascuna Sezione/laboratorio/UOR possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca.

8. Nell'ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla Piattaforma, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e dell'Università coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico rispettivamente dell'IRCCS (Tabella 1 a-b) e dell'Università (Tabella 2). Eventuali attrezzature, acquisite dall'IRCCS e allocate presso la Piattaforma o acquisite dall'Università e allocate presso la stessa Piattaforma rimarranno di proprietà dell'IRCCS o dell'Università; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diversa convenzione pattuita tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature.

9. L'elenco delle UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione IRCCS, con la denominazione dei Laboratori

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.

5. I programmi congiunti di ricerca scientifica partecipanti alla Piattaforma sono articolati in Sezioni con il coinvolgimento di UOR-Unità Operative di Ricerca [o altra denominazione caratterizzante la ricerca] dell'IRCCS e dell'Università presso l'IRCCS di cui alla Tabella 1 a-b, tutte comprese nella denominazione di Piattaforma. Le risorse umane, strumentali e logistiche della Piattaforma saranno definite con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS, Dipartimenti e Centri di Ateneo, stesi ed aggiornati dai Referenti di cui all'art. 2. Detti accordi aggiuntivi non possono derogare dai principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Nell'ambito di ciascuna Sezione/laboratorio/UOR possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca.

6. Nell'ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla Piattaforma, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e dell'Università coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico rispettivamente dell'IRCCS (Tabella 1 a-b) e dell'Università (Tabella 2). Eventuali attrezzature, acquisite dall'IRCCS e allocate presso la Piattaforma o acquisite dall'Università e allocate presso la stessa Piattaforma rimarranno di proprietà dell'IRCCS o dell'Università; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diversa convenzione pattuita tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature.

7. L'elenco delle UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione IRCCS, con la denominazione dei Laboratori

di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili IRCCS, sono definiti nella Tab. 1.a;

di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili IRCCS, sono definiti nella Tab. 1.a;

10. L'elenco delle UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione universitaria, con la denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili universitari, sono definiti nella Tab. 1.b;

8. L'elenco delle UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione universitaria, con la denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili universitari, sono definiti nella Tab. 1.b;

11. L'elenco dei Dipartimenti Universitari/Sezioni, con eventualmente i nominativi dei ricercatori universitari responsabili, è indicato nella Tabella 2.

9. L'elenco delle Unità Operative di Ricerca associate (UOR) di Dipartimento Universitario/Sezione, con i nominativi dei ricercatori universitari responsabili sono definiti nella Tabella 2.

#### Art. 2 – Direttore scientifico dell'IRCCS

#### Art. 2 – Direttore scientifico dell'IRCCS

1. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major diseases codes) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.

1. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major diseases categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.

2. Il Direttore scientifico dell'IRCCS esercita la funzione d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della Piattaforma, per gli aspetti relativi e/o derivanti dalle linee programmatiche del Ministero della Salute e in ogni caso concordando con i responsabili dei Dipartimenti universitari le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

2. Il Direttore scientifico dell'IRCCS esercita la funzione d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della Piattaforma, concordando con i responsabili dei Dipartimenti universitari/Sezioni le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

#### Art. 3 - Referenti

#### Art. 3 - Referenti

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuovi Dipartimenti universitari/Sezioni [o altra denominazione da convenire nell'Accordo-quadro] sono rispettivamente il Rettore o un suo delegato e il Presidente/Rappresentante legale dell'IRCCS o un suo delegato, d'intesa con il Direttore Scientifico.

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuovi Dipartimenti universitari/Sezioni sono rispettivamente il Rettore o un suo delegato e il Presidente/Rappresentante legale dell'IRCCS o un suo delegato, d'intesa con il Direttore Scientifico.

2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione dell'accordo il Rettore dell'Università designa un proprio delegato-referente tra i Direttori dei Dipartimenti interessati; referente per l'IRCCS è il Direttore scientifico.

2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione dell'accordo il Rettore dell'Università designa un proprio delegato-referente tra i Direttori dei Dipartimenti interessati; referente per l'IRCCS è il Direttore scientifico.

3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal Direttore scientifico dell'IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti dell'Università e dell'IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

#### Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.

1. Ai fini del presente Accordo-quadro l'IRCCS s'impegna:

- a) ad ospitare presso la Piattaforma il personale dell'Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
- b) a co-finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, attraverso risorse finanziarie già a propria disposizione e/o attraverso finanziamenti esterni ottenuti con la partecipazione e presentazione degli specifici Progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso anche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
- d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
- e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS e Direttore di Dipartimento universitario-Sezione interessato/a, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale universitario oltre quello già indicato nella Tabelle 1 a-b;
- f) a sostenere i costi generali della struttura.

2. Ai fini del presente Accordo-quadro l'Università s'impegna: a) ad ospitare temporaneamente presso i Dipartimenti di cui alla Tabella 2 il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo unicamente per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso e/o per le necessità di attuazione di specifici progetti concordati tra le Parti, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e Direttore scientifico;

b) a co-finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, attraverso risorse finanziarie già a propria disposizione e/o attraverso finanziamenti esterni ottenuti con la partecipazione e presentazione degli specifici Progetti di ricerca ad

3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal Direttore scientifico dell'IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti dell'Università e dell'IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

#### Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.

1. Ai fini del presente Accordo-quadro l'IRCCS s'impegna:

- a) ad ospitare presso la Piattaforma il personale dell'Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
- b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza;
- c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
- d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
- e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS e Direttore di Dipartimento universitario-Sezione interessato/a, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale universitario oltre quello già indicato nella Tabelle 1 a-b;
- f) a sostenere i costi generali della struttura.

2. Ai fini del presente Accordo-quadro l'Università s'impegna: a) ad ospitare temporaneamente presso i Dipartimenti di cui alla Tabella 2 il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e Direttore scientifico;

b) a finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la partecipazione ai Progetti di ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

enti finanziatori, compreso anche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) ad organizzare presso l'IRCCS i corsi di studio post-laurea di primo e secondo livello nelle aree d'interesse per l'IRCCS, nonché altre attività convenute, contribuendo alle spese relative a tali attività convenute;

d) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;

e) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi dei Dipartimenti di cui alla Tabella 2 per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;

f) a consentire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, nonché di quanto previsto dalla normativa in materia, l'attivazione di posizioni aggiuntive per Corsi di Dottorato organizzati dall'Università stessa finanziati dall'IRCCS e l'accesso del personale dell'IRCCS alle Scuole di Specializzazione sulla base dei criteri e delle procedure previsti per legge

c) ad organizzare presso l'IRCCS i corsi di studio universitari d'interesse per l'IRCCS, nonché altre attività convenute, contribuendo alle spese relative a tali attività convenute;

d) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;

e) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi dei Dipartimenti di cui alla Tabella 2 per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;

f) a consentire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, l'accesso del personale dell'IRCCS alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di Dottorato organizzati dall'Università stessa, anche in soprannumero.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della Piattaforma di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori di ricerca dell'IRCCS e/o Laboratori congiunti, indicati nella Tabella 1 a-b, che riporta la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio e il responsabile delle specifiche Sezioni/Unità Operative di Ricerca-UOR, specificando se i responsabili siano dipendenti dell'IRCCS o dell'Università.

2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore di Dipartimento universitario/Sezione.

3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.

Art. 6 – Norme relative al personale universitario

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della Piattaforma di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori congiunti, indicati nella Tabella 1 a-b, che riporta la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio o delle specifiche Sezioni/Unità Operative di Ricerca-UOR, specificando se i responsabili siano dipendenti dell'IRCCS o dell'Università.

2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore di Dipartimento universitario/Sezione.

3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.

Art. 6 – Norme relative al personale universitario



coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

1. Professori e ricercatori dell'Università, inclusi nella Tabella 1 a-b, nonché altri ricercatori universitari, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore del Dipartimento universitario e Direttore scientifico dell'IRCCS, svolgeranno in via esclusiva attività di ricerca scientifica presso la Piattaforma; la partecipazione alla Piattaforma è incompatibile con affiliazioni ad altri Enti di ricerca, che non siano l'Università e l'IRCCS firmatari del presente Accordo-quadro. Tale personale potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute.

2. Le Unità operative di ricerca/UOR a direzione IRCCS con l'apporto di ricercatori universitari facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1a, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell'IRCCS. Le Unità operative di ricerca IRCCS a direzione universitaria, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1b, con i relativi ricercatori universitari responsabili della UOR e con eventuale indicazione dei ricercatori universitari o dell'IRCCS afferenti alla UOR. In relazione a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 6 della Legge 240/2010 i professori e i ricercatori che svolgeranno attività di ricerca presso la Piattaforma debbono comunque darne comunicazione all'Università con le modalità stabilita da ciascun Ateneo.

3. È facoltà della Direzione scientifica concordare con il personale universitario operante in via esclusiva presso la Piattaforma specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute.

coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

1. Professori e ricercatori dell'Università, inclusi nella Tabella 1 a-b, nonché altri ricercatori universitari, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore del Dipartimento universitario e Direttore scientifico dell'IRCCS, svolgeranno in via esclusiva attività di ricerca scientifica presso la Piattaforma; la partecipazione alla Piattaforma è incompatibile con affiliazioni ad altri Enti di ricerca, che non siano l'Università e l'IRCCS firmatari del presente Accordo-quadro.

2. Tale personale potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. Trattandosi di mera attività di ricerca, l'individuazione dei ricercatori universitari da assegnare alla Piattaforme è di pertinenza esclusiva dell'Università; per poter essere inseriti nell'elenco dei ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è necessaria l'intesa con il Direttore scientifico dell'IRCCS.

3. Le Unità operative di ricerca/UOR a direzione IRCCS con l'apporto di ricercatori universitari, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1a, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell'IRCCS. Le Unità operative di ricerca IRCCS a direzione universitaria, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1b, con i relativi ricercatori universitari responsabili della UOR e con eventuale indicazione dei ricercatori universitari o dell'IRCCS afferenti alla UOR.

4. È facoltà della Direzione scientifica individuare per il personale universitario operante in via esclusiva presso la Piattaforma specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute.

4. è altresì facoltà dell'IRCCS di correlare il risultato raggiunto relativamente agli obiettivi di cui al comma precedente all'erogazione di premialità economiche, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 230/2005, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici dipendenti; le relative competenze saranno comunicate annualmente da IRCCS a Università e versate all'Università in rate mensili anticipate di eguale importo entro il 5 di ogni mese, per poter essere corrisposte al personale universitario interessato insieme alla retribuzione dello stesso mese.

5. Il presente accordo non comprende la clinicizzazione a direzione universitaria di Unità operative dell'IRCCS, che può avvenire solo con separato atto d'intesa tra IRCCS e Università nel rispetto della Programmazione regionale, avuto riguardo delle procedure previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 517/1999 (accordo Regione-Università riguardo alla clinicizzazione in strutture ospedaliere diverse dall'ospedale universitario di riferimento); le relative procedure esulano dal presente Accordo.

6. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso l'IRCCS deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l'IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso l'IRCCS. L'IRCCS può finanziare posizioni per Dottorato di ricerca o per Scuole di Specializzazione: il relativo accordo con l'Università può prevedere obblighi di frequenza del vincitore presso le proprie strutture di ricerca o cliniche. Ove un ricercatore dell'IRCCS risulti utilmente collocato in graduatoria o almeno tra gli idonei nella procedura concorsuale per l'accesso ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione lo stesso verrà iscritto al Dottorato o alla Scuola di Specializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti per legge, e diverrà automaticamente partecipante alle attività della Piattaforma di ricerca congiunta, con eventuali pubblicazioni a doppia affiliazione.

5. è altresì facoltà dell'IRCCS di correlare il risultato raggiunto relativamente agli obiettivi di cui al comma precedente all'erogazione di premialità economiche, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 230/2005, nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici dipendenti; le relative competenze di contrattualizzazione annuale rinnovabile ed erogazione sono di pertinenza dell'autorità amministrativa dell'IRCCS, alla quale incorre l'obbligo a norma di legge di comunicare all'Università quanto corrisposto.

6. Il presente accordo non comprende la clinicizzazione a direzione universitaria di Unità operative dell'IRCCS, che può avvenire solo con separato atto d'intesa tra IRCCS e Università nel rispetto della Programmazione regionale, avuto riguardo delle procedure previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 517/1999 (accordo Regione-Università riguardo alla clinicizzazione in strutture ospedaliere diverse dall'ospedale universitario di riferimento); le relative procedure esulano dal presente Accordo.

7. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso l'IRCCS deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l'IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso l'IRCCS. L'IRCCS può finanziare posizioni per Dottorato di ricerca o per Scuole di Specializzazione: il relativo accordo con l'Università può prevedere obblighi di frequenza del vincitore presso le proprie strutture di ricerca o cliniche. Ove un ricercatore dell'IRCCS risulti utilmente collocato in graduatoria o almeno tra gli idonei nella procedura concorsuale per l'accesso ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione lo stesso verrà iscritto in sovrannumero al Dottorato o alla Scuola di Specializzazione e diverrà automaticamente partecipante alle attività della Piattaforma di ricerca congiunta, con eventuali pubblicazioni a doppia affiliazione. Ove un ricercatore IRCCS risulti assegnato a Scuola di altra Università l'IRCCS potrà mantenere la posizione di detto ricercatore che avrà titolo per

essere iscritto in soprannumero alla Scuola di uguale denominazione dell'Università di cui al presente Accordo-quadro, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 422 a 434 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Art. 7 – Personale universitario che collabora all'attività di ricerca dell'IRCCS

1. Può partecipare, non in via esclusiva alle attività della Piattaforma il personale universitario delle Unità Operative di Ricerca-UOR dei Dipartimenti universitari/Sezioni indicati nella Tabella 2; tali Dipartimenti non sono parte della Piattaforma nell'ambito delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS.

2. Altro personale universitario, oltre quello individuato e poi aggiornato nella Tabella 2, potrà comunque collaborare con l'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca – non in via esclusiva – nell'ambito della Piattaforma; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS.

Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma

1. Il personale IRCCS individuato nella Tabella 1 a-b partecipante alla Piattaforma svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.

2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario per quanto attiene i ricercatori del Dipartimento.

3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.

Art. 7 – Personale universitario che collabora all'attività di ricerca dell'IRCCS

1. Può partecipare, non in via esclusiva, alle attività della Piattaforma il personale universitario delle Unità Operative di Ricerca-UOR dei Dipartimenti universitari/Sezioni indicati nella Tabella 2; tali Dipartimenti non sono parte della Piattaforma nell'ambito delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS; trattandosi di mera attività di ricerca il nulla osta, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, è in ogni caso di pertinenza esclusiva dell'Università.

2. Altro personale universitario, oltre quello individuato e poi aggiornato nella Tabella 2, potrà comunque collaborare con l'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca – non in via esclusiva – nell'ambito della Piattaforma; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS.

Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma

1. Il personale IRCCS individuato nella Tabella 1 a-b partecipante alla Piattaforma svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.

2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario per quanto attiene i ricercatori del Dipartimento.

3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.

## Art. 9 Partecipazione a bandi di ricerca

La partecipazione a bandi di ricerca e le richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella piattaforma saranno disciplinati come segue:

- a) Se l'Università è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come PI dal personale universitario e gestito dalla stessa Università, che prevedrà la partecipazione dell'IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure del personale IRCCS assegnato alla piattaforma in posizione di collaboratore compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento.
- b) Se l'IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS e potrà prevedere la partecipazione dell'Università come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento o del personale Universitario assegnato alla piattaforma in posizione di collaboratore.
- c) Se ambedue gli Enti sono eleggibili, la richiesta verrà effettuata a nome dell'Ente per il quale le condizioni del finanziamento sono le più favorevoli.
- d) Se ambedue gli Enti sono eleggibili e sussistono parità nelle condizioni del finanziamento la decisione è demandata ai due referenti delle parti nella piattaforma.

In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento.

In tutti i casi, il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con gli uffici competenti delle Parti.

Per l'Università il contatto è Direzione Servizi per la Ricerca sportello.ricerca@unimi.it per IRCCS il contatto è .....

## Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e assicurazione Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e assicurazione

1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l'IRCCS relativamente alla Piattaforma e l'Università relativamente ai Dipartimenti indicati nella Tabella 2.
1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l'IRCCS relativamente alla Piattaforma e l'Università relativamente ai Dipartimenti indicati nella Tabella 2.

2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti).

2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti).

3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall'IRCCS nei riguardi del personale proprio e universitario frequentante la Piattaforma ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti) per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.

3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall'IRCCS nei riguardi del personale proprio e universitario frequentante la Piattaforma ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti) per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.

4. L'IRCCS è garante della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la Piattaforma, comprendente per parte universitaria anche dottorandi, specializzandi e studenti; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della Piattaforma.

4. L'IRCCS è garante della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la Piattaforma, comprendente per parte universitaria anche dottorandi, specializzandi e studenti; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della Piattaforma.

#### Art. 11 Trasparenza

Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi.

Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di

direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell'IRCCS.

#### Art. 12 – Trattamento dei dati personali (DPO UPO)

Le Parti riconoscono e accettano, in sostituzione di ogni altro accordo intervenuto tra le stesse, di agire quali Contitolari del trattamento in relazione ai dati personali trattati ai fini dell'esecuzione della presente convenzione e riferibili ai trattamenti effettuati tramite la Piattaforma congiunta per la programmazione integrata oggetto di costituzione. Le Parti riportano all'interno della presente clausola le disposizioni relative all'accordo di riparto interno tra contitolari e si impegnano a mettere a disposizione degli Interessati, su richiesta, il contenuto essenziale di tale accordo.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 ("GDPR"), dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e dalle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle linee guida emesse dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali.

In relazione all'applicazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e a testare regolarmente l'efficacia e la tenuta delle misure di sicurezza implementate.

I dati saranno trattati esclusivamente dalle "Persone Autorizzate al trattamento dei dati", debitamente istruite (anche con riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del GDPR, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del GDPR, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto attiene all'eventuale stipula di un accordo per il trattamento dei dati personali con un responsabile del trattamento (ai sensi dell'articolo 28 del GDPR), le Parti riconoscono e accettano che la

#### Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e la libera circolazione di tali dati), nonché alle normative nazionali e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali dei ricercatori dell'altra Parte coinvolti nella Piattaforma siano trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali al presente Accordo-quadro, nel rispetto comunque della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando livelli di sicurezza adeguati al rischio di diffusione impropria.

decisione relativa alla scelta di un determinato fornitore avverrà di comune accordo e previo coinvolgimento dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (DPO). Prima di procedere a delegare eventuali attività di trattamento ad un fornitore, le Parti si impegnano ad effettuare approfondite verifiche relativamente all'affidabilità del fornitore e alla garanzia del rispetto delle disposizioni relative alla normativa in materia di protezione dei dati personali e all'implementazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative da parte del fornitore.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, si impegna a rendere in via autonoma le informazioni relative al trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 del GDPR) e a raccogliere i necessari consensi a nome di entrambi i Contitolari. Il testo dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali per i trattamenti comuni è redatto di comune accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano a collaborare per l'evasione di eventuali richieste di esercizio dei diritti provenienti dagli interessati e ad avvisarsi reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, rispetto alla ricezione di tali richieste, in modo da consentire la gestione tempestiva di tali richieste. Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati ("DPO") che sono stati designati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative. Per L'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" DPO: Avv. Stefano Ricci contattabile all'indirizzo email [dpo@uniupo.it](mailto:dpo@uniupo.it). Per L'IRCCS DPO: [●] contattabile all'indirizzo email [●].

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro,

raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto l'istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali violazioni dei dati personali (c.d. data breach) secondo i protocolli e le procedure attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è venuta a conoscenza ogni eventuale violazione occorsa. Per quanto attiene all'eventuale notifica della violazione occorsa all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l'eventuale successiva comunicazione ai soggetti interessati, tali adempimenti saranno effettuati in collaborazione da entrambe le Parti. Resta in ogni caso inteso che le eventuali responsabilità che dovessero derivare sono da intendersi ripartite tra i Contitolari in ragione del grado di responsabilità rispettivamente attribuibile rispetto all'evento verificato e alla successiva gestione della violazione.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 13 Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati al presente Accordo - sono parte integrante dell'Accordo stesso. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. [Solo per Enti privati: L'IRCCS rilascia all'Ateneo, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, dichiarazione attestante la mancata presenza nel



proprio organico di ex dipendenti dell'Università ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. 30/03/2001 n. 165 (Allegato 4)].

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### Art. 13 - Risultati e pubblicazioni

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della Piattaforma potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Autorship. Le parti si impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verranno concordati in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.

2. Tutte le pubblicazioni effettuate dal personale dell'Università affiliato all'IRCCS nell'ambito della Piattaforma dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS ..., Dipartimento di... e Università di ..., Dipartimento di ...), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'Università è "Università ....., Dipartimento/Laboratorio/altro..." [in alternativa: è indicata nella Tabella 2].

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della Piattaforma dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IRCCS. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è "IRCCS..... Dipartimento/Laboratorio/altro ....." [in alternativa: è indicata nella Tabella 1 a-b)].

#### Art. 11 - Risultati e pubblicazioni

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della Piattaforma sono ascrivibili ai ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Autorship. L'ordine degli autori negli articoli scientifici è stabilito dal coordinatore della ricerca; in caso di contestazioni decide il Direttore scientifico, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento universitario relativamente ai ricercatori universitari.

2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate dal personale dell'Università affiliato all'IRCCS nell'ambito della Piattaforma (Tab. 1 a-b) dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS ..., Dipartimento di... e Università di ..., Dipartimento di ...), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'Università è "Università ....., Dipartimento/Laboratorio/altro..."

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della Piattaforma dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IRCCS. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è "IRCCS..... Dipartimento/Laboratorio/altro ....."

4.. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti nell'ambito della Piattaforma verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, il risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell'ambito della Piattaforma, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti si impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l'eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

#### Art. 12 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule,

4. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori delle Parti, differenziati per l'IRCCS e per l'Università in funzione del contributo apportato, ai sensi della vigente legislazione in materia e in particolare riguardo agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 e s.i.m.

#### Art. 12 Obbligo di segretezza

1. L'Università e l'IRCCS considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far

specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell'ambito della Piattaforma, e, rese note all'altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d'ora in poi "Informazioni Confidenziali"). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione.

Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.

Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Le Informazioni confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:

- a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione;
- c) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate

osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le parti in virtù del presente Accordo debbono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi del medesimo Accordo e saranno considerate soggette al necessario riserbo, dall'Università nei confronti di terzi.

e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione;  
d) da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità. In questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

#### Art. 13 – Durata

L'accordo ha durata di sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 7 anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

#### Art. 14 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante pec da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte,

#### Art. 15 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.

#### Art. 16 Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell'Università applicabili in materia. Resta ferma la facoltà dell'ateneo, nelle relazioni con i propri docenti e ricercatori, di definire e regolare i rapporti interni in base alle proprie policy, aventi efficacia obbligatoria.
2. La collaborazione del personale universitario con l'IRCCS è subordinato all'osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

#### Art. 13 – Durata

L'accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

#### Art. 14 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante pec da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte,

#### Art. 15 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.

#### Art. 16 Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell'Università applicabili in materia.
2. La collaborazione del personale universitario con l'IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all'osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

- 3 Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa fatti salvi gli eventuali compensi aggiuntivi di cui all'art. 6 punto 4.
3. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.
4. L'Università prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IRCCS.
4. L'Università prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IRCCS.
5. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
5. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
6. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, da IRCCS.
6. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di .....  
Il Presidente dell'IRCCS.....

Il Rettore dell'Università degli Studi di .....  
Il Presidente dell'IRCCS.....

Luogo ....., data .....

**Tabella 1a. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca IRCCS e laboratori congiunti a direzione IRCCS e con l'afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori universitari** [\*indicare il nominativo del responsabile IRCCS UOR; gli altri ricercatori IRCCS e universitari sono indicati successivamente dal Direttore Scientifico, mentre i ricercatori universitari saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario o Sezione del Dipartimento]

1.Dipartimento .... UOR 1... responsabile... [\* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS/co.co.co. ...]  
UOR 2... responsabile... [\* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS/co.co.co. ...]  
UOR 3... responsabile... [\* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS/co.co.co. ...]

2.Dipartimento.... UOR 1... responsabile..... idem  
UOR 2... responsabile..... idem

**Tabella 1b. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca IRCCS e laboratori congiunti a direzione universitaria e con l'afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori universitari** [\*indicare il nominativo del responsabile universitario UOR; i ricercatori IRCCS o universitari saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario o Sezione del Dipartimento]

1.Dipartimento .... UOR 1... responsabile..... [\* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS. ...]  
UOR 2... responsabile..... [\* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS...]  
UOR 3... responsabile..... [\* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS...]

2.Dipartimento. UOR 1.... UOR 2....

**Tabella 2. Strutture universitarie associate alla Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca di Dipartimento universitario/Sezione con l'afferenza di ricercatori universitari e possibile partecipazione alla ricerca del Dipartimento da parte di ricercatori IRCCS** [\*indicare il nominativo del responsabile universitario UOR; gli altri ricercatori universitari saranno indicati successivamente dal Direttore del Dipartimento o responsabile di Sezione, mentre i ricercatori IRCCS saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Dipartimento universitario]

1.Dipartimento .... UOR 1... responsabile..... [\* ricercatori universitari..... ricercatori IRCCS...]  
UOR 2... responsabile..... idem  
UOR 3... responsabile..... idem

2.Dipartimento.... UOR 1....  
UOR 2....

---  
[\*] **Indicazioni obbligatorie:** indicare il responsabile IRCCS o universitario del Laboratorio/linea di ricerca-UOR; gli altri ricercatori IRCCS o universitari possono essere stabiliti con atti successivi con le procedure di cui agli artt. 6-7-8 e debitamente comunicati al Ministero della Salute, Direzione Generale Ricerca e Innovazione, secondo le istruzioni che saranno impartite.

Il Rettore dell'Università degli Studi di .....

Il Presidente dell'IRCCS.....

Sede.... data .....

**Allegato 1 – Aree MDC [all’art. 1 comma 2 indicare area/e principale/i e aree correlate]**

AREA	IFN	Field-Weighted Citation Impact (*)
1. Cardiologia-Pneumologia	500	1,31
2. Dermatologia	400	1,21
3. Ematologia e Immunologia	500	1,37
4. Endocrinologia	400	1,29
5. Gastroenterologia	400	1,31
6. Malattie Infettive	500	1,56
7. Nefrologia e Urologia	400	1,18
8. Neurologia	600	1,33
9. Oculistica	400	1,12
10. Ortopedia	500	1,12
11. Ostetricia e Ginecologia	400	1,11
12. Otorinolaringoiatria	400	1,05
13. Trapiantologia	400	1,17
14. Pediatria	600	1,02
15. Geriatria	500	1,15
16. Oncologia	600	1,26
17. Riabilitazione (*)	500	1,12
18. Diagnostica	500	1,26

(\*) incluso ricerca su Area Prevalente

**Allegato 2 – Sintesi** dell’Atto d’indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - **Norme**

**Sintesi MIUR-ANAC - Parte Terza: istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca-Partecipazione alle attività di ricerca**

Sono citate le leggi sopra richiamate (d.P.R. n. 382 del 1980, art. 11; D.Lgs. 165 del 2001; Legge n. 230 del 2005; Legge n. 240 del 2010), rilevando in particolare le seguenti norme: **pag. 18:** art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 (che prevede al comma 2 l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni); **pag. 19:** art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 che ritiene esservi “... *compatibilità con il regime a tempo pieno delle attività scientifiche... espletate al di fuori di compiti istituzionali*”; **pag. 19:** art. 6 comma 10 della Legge 240/2010, che distingue tra attività “*liberamente svolte*” e attività che richiedono espressa autorizzazione del Rettore, con la precisazione MIUR-ANAC che “*l’attività di consulenza non andrebbe intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica*”, da distinguersi pertanto dall’attività libero-professionale, incompatibile con il regime a tempo-pieno, mentre “*l’attività di consulenza, intesa come consulenza scientifica, diventa possibile anche per i professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10*” (**pag. 21**), cosicché l’attività di consulenza scientifica d’interesse dell’IRCCS è da intendersi come “*Prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza*” (**pag. 22**), trattandosi di “... <attività di collaborazione scientifica>... [che] *consiste nella partecipazione a progetti di ricerca, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l’Ateneo... attività derivate da commesse, contratti o convenzioni... alla cui ... realizzazione l’Università concorra, regolarmente approvati dall’Ateneo*” (**pag. 23**).

**Norme di riferimento:**

Art. 1, comma 1 D.Lgs. 16 ottobre 2003, n 288: “*Gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione sanitaria, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità*”.

Art. 14, commi 10-12 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche con L 8 novembre 2012 n. 189 su criterio di riconoscimento e di conferma degli IRCCS, a integrazione e modifica di quanto previsto dal D. Lgs. n. 288/2003: *quali/quantità dei prodotti scientifici di comprovato valore internazionale.*

Art. 2 L. 24 dicembre 2007 n. 244 comma 313 che identifica per l'area biomedica ai fini del riconoscimento del livello scientifico eccellente: indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale, quali l'*impact factor* e il *citation index*.

Art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 comma 5 lettera *b*: per i professori e ricercatori universitari "*il regime a tempo pieno... è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche... espletate al di fuori di compiti istituzionali*".

Art. 1 L. 4 novembre 2005 n. 230 comma 13: "*Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto*".

Art. 10 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240: "*I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di collaborazione scientifica e di consulenza*", attività questa seconda interpretata dall'ANAC come "*consulenza scientifica*".

Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla Legge n. 190/2012: prevede al comma 2 l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni.